

IMPRESA

Sede legale

Telefono

PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA

**VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 17 E DELL'ART.
89 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.**

Ubicazione cantiere

Comune.....

via civ....

cantiere soggetto a P. S. C. si no

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. – Piano Operativo di Sicurezza

Articolo 89 h) - piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.

Articolo 92 comma 1 b) - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Articolo 96 - I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.”.

Articolo 97 comma 3 – Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre [...] verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Articolo 101 comma 3 – Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Allegato XV p.to 3: Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.– Obblighi del datore di lavoro

Articolo 17 – Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 18 comma 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

[...]

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la responsabilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...]

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

[...]3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [...] 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. [...] 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [...]

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

[...] 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

[...] 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

[...] 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Capitolo 1 DATI DI CARATTERE GENERALE

1.1 NATURA DELL'INTERVENTO

.....

1.2 IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

.....

1.3 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

Committente:

Responsabile dei lavori:

Coord. in fase di progetto:

Coord. In fase di esecuzione:

Progettista:

Direttore Lavori:

Data inizio lavori: .../.../.....

Durata presunta dei lavori: gg.

Impresa esecutrice

Elenco subappaltatori:
e tipologia attività riguardante
il sub-appalto
.....
.....
.....
.....

DATI IMPRESA ESECUTRICE

- Nominativo del datore di lavoro
- Nominativo del direttore tecnico
- Nominativo del capo cantiere
- Numero di telefono del cantiere
(cell. Direttore tecn. di cantiere)
- Nominativo Resp. Serv. Prevenzione
Protezione
- Nominativo medico competente
- Nominativo rappresentante dei lavoratori

ORGANICO PRESENTE IN CANTIERE

| Nominativo lavoratore | Qualifica | Posizione INPS | Posizione INAIL |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell'impresa e loro attività:

.....
.....
.....

1.4 GESTIONE EMERGENZE

- Dove si trova il posto telefonico
(pubblico o disponibile più vicino)
- Dove si trova un estintore all'interno
del cantiere (in caso di rischio incendio)
- Dove si trova una cassetta di medicazione
- Nominativi addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione e gestione
delle emergenze
-
-
-
- Nominativi delle persone preposte alla
gestione delle emergenze
-
-

1.5 TELEFONI UTILI

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze inseriamo una serie di recapiti telefonici utili.

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| Pubblica sicurezza | | 113 |
| Carabinieri | | 112 |
| Comando dei Vigili del Fuoco | | 115 |
| Pronto soccorso Ambulanze | | 118 |
| ACEGAS | | 800152152 |
| ACEGAS solo emergenze | fax | 040 363861 |
| ENEL | | 800900800 |
| ITALGAS | | 800900777 |
| TELECOM ASSISTENZA SCAVI | | 1331 |

Capitolo 2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

ad esempio: viabilità, parcheggi, carico scarico materiali, interferenze con altri cantieri, rumore, vibrazioni, linee elettriche aeree, impianti in facciata (unità esterne aria condizionata), portata del sito ove posare il ponteggio, locazione dei servizi igienico/assistenziali, spogliatoio, refettorio, locali di ricovero
(allegare eventuali schemi o disegni)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

2.2 ATTIVITÀ DI CANTIERE, MODALITÀ ORGANIZZATIVE E TURNI DI LAVORO

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.3 MACCHINE, ATTREZZATURE (PONTEGGI) E IMPIANTI

.....
.....
.....

2.4 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI E RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA

.....
.....
.....

2.5 RISCHI CONNESSI

.....
.....
.....

.....
.....
.....

2.6 MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE E PROTETTIVE

.....
.....
.....
.....

2.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

.....
.....

**2.8 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL P.S.C.
QUANDO PREVISTO**

.....
.....
.....
.....

2.9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

.....
.....

NOTE

.....
.....
.....

Capitolo 3 DOCUMENTI

3.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

| Documento | Soggetto obbligato alla predisposizione |
|---|--|
| Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) | Coordinatore in fase di progettazione (CSP) |
| Aggiornamento del PSC | Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) |
| Piano Operativo di Sicurezza (POS) | Datore di Lavoro dell'impresa che esegue le lavorazioni. Sono fatti i salvi i lavoratori autonomi che non costituiscono impresa di fatto. |
| Piano di Montaggio-Usa-Smontaggio del ponteggio (PIMUS) | Datore di Lavoro dell'impresa interessata a mezzo di persona competente |
| Autorizzazione ministeriale del/dei ponteggi utilizzati | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Progetto del ponteggio | Datore di Lavoro dell'impresa interessata, a mezzo di persona abilitata, nei casi previsti dalla legge (altezza > 20 m, schemi diversi da quelli previsti dall'autorizzazione ministeriale, utilizzo di parti di ponteggi diversi, ecc.) |
| Schede di verifica e manutenzione del ponteggio | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Libretto di verifica degli apparecchi di sollevamento | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento (gru, autogrù, piattaforme, argani di portata > 200 kg) | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Verifica trimestrale di funi e catene | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Piano di coordinamento delle gru interferenti | Datore di Lavoro dell'impresa interessata (se sono presenti gru interferenti) |
| Libretti d'uso e manutenzione di macchine e attrezzature | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra | Datore di Lavoro dell'impresa interessata (la denuncia viene predisposta da chi commissiona l'impianto elettrico) |
| Calcolo di probabilità di caduta fulmini | Datore di Lavoro dell'impresa interessata |
| Denuncia all'ISPESL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | Datore di Lavoro dell'impresa interessata (solo se previsto dall'esito del calcolo di probabilità di caduta fulmini) |
| Notifica preliminare (Conservazione in cantiere e trasmissione ad ASS e DPL) | Committente o Responsabile Lavori |
| Verifica dell'idoneità tecnica di appaltatori e subappaltatori | Committente/ Responsabile Lavori, Datore di lavoro dell'impresa interessata |

| | |
|---|---|
| Conservazione in cantiere e trasmissione all'Amministrazione competente del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) delle imprese | Committente o Responsabile Lavori |
| Conservazione in cantiere della Dichiarazione di Organico Medio Annuo (DOMA) delle imprese | Committente o Responsabile Lavori |
| Fornitura ed esibizione della tessera di riconoscimento (o tenuta del registro – vidimato dalla DPL - per le aziende con meno di 10 dipendenti) | Datore di lavoro dell'impresa interessata, lavoratori dipendenti e autonomi |

3.2 ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E VERBALI DI VERIFICA (D. LGS. 359/99)

Attrezzature di cantiere soggette alla verifica del datore di lavoro e a omologazione ISPESL

| ATTREZZATURE VERIFICATE | FIRMA |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Scale aeree ad inclinazione variabile | |
| <input type="checkbox"/> Ponti mobili sviluppabili su carro | |
| <input type="checkbox"/> Ponti sospesi muniti di argano | |
| <input type="checkbox"/> Apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg | |
| <input type="checkbox"/> organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati | |
| <input type="checkbox"/> ponteggi sospesi motorizzati | |
| <input type="checkbox"/> ascensori e montacarichi in servizio privato | |

Attrezzature di cantiere soggette alla sola verifica del datore di lavoro

| ATTREZZATURE VERIFICATE | FIRMA |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Funi e catene di impianti di sollevamento e trazione | |
| <input type="checkbox"/> Elementi di ponteggio | |
| <input type="checkbox"/> Ponteggi metallici fissi | |
| <input type="checkbox"/> Argani su ponti sospesi | |
| <input type="checkbox"/> Funi dei ponti sospesi | |
| <input type="checkbox"/> Armatura degli scavi | |
| <input type="checkbox"/> Funi dei ponteggi sospesi motorizzati | |
| <input type="checkbox"/> Apparecchi a pressione semplici | |
| <input type="checkbox"/> Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda | |
| <input type="checkbox"/> Recipienti per trasporto di gas compressi liquefatti e disciolti | |

3.3 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Idoneità tecnico professionale ai sensi dell'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonchè le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al DM 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Per presa visione:

Il rappresentante dei lavoratori

I lavoratori autonomi

.....

.....

I lavoratori.....

.....

.....

.....